

Rifugiati e ricongiungimenti familiari con regole più restrittive

Pietro Gremigni Consulente aziendale in Buccinasco (MI)

Con due distinti decreti legislativi che entrano in vigore il 5 novembre 2008 sono state approvate alcune modifiche restrittive alla previgente disciplina sui rifugiati politici e sui ricongiungimenti familiari degli extracomunitari

Dlgs 3 ottobre 2008, n. 159

(G.U. 21 ottobre 2008, n. 247)

Oggetto: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/Ce relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato

Dlgs 3 ottobre 2008, n. 160

(G.U. 21 ottobre 2008, n. 247)

Oggetto: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/Ce relativa al diritto di ricongiungimento familiare

Rifugiati

Il Dlgs 3 ottobre 2008, n. 159 integra il recente Dlgs 28 gennaio 2008, n. 25 apportandovi alcune modifiche, con la premessa che al rifugiato in attesa di accoglimento, allo scadere del periodo di accoglienza, è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda. Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello *status* di rifugiato ha validità quinquennale ed è rinnovabile (art. 23, Dlgs n. 251/2007).

Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.

Domanda di asilo politico

Durante la fase di esame della domanda di asilo politico il rifugiato, in base all'art. 7 del Dlgs 28

gennaio 2008, n. 25, può soggiornare in Italia in attesa dell'esito.

Il nuovo decreto dà al Prefetto il potere di stabilire un luogo di residenza o un'area geografica dove i richiedenti asilo possano circolare.

Inoltre il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.

Rigetto della domanda

Tra le varie cause che giustificano il rigetto della domanda si aggiunge l'ipotesi della palese insussistenza dei presupposti previsti oppure quando risulta la natura dilatoria della stessa domanda presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Ricongiungimenti familiari

Il Dlgs 3 ottobre 2008, n. 160 interviene invece sull'art. 29 del Testo unico immigrazione per modificare l'accesso dei familiari in Italia a seguito di ricongiungimento nonché le condizioni di permanenza.

Anche in questo caso va ricordato che, una volta ammesso il ricongiungimento, al familiare viene concesso un permesso di soggiorno per motivi di lavoro della stessa durata del permesso del richiedente già soggiornante in Italia.

Prima della modifica in questione i familiari ammessi al ricongiungimento erano:

- a) coniuge;
- b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;
- d) genitori a carico che non dispongano di un

adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.

Dal 5 novembre 2008 i familiari ricongiungibili sono:

a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Se il riconoscimento dei predetti stati familiari non può essere documentato in mancanza di

un'autorità riconosciuta nel paese di provenienza, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni sulla base dell'esame del Dna.

Oltre alla disponibilità di un alloggio cambiano leggermente i criteri reddituali: lo straniero richiedente il ricongiungimento deve dimostrare il possesso di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.

Il nuovo decreto aggiunge invece una nuova condizione per poter chiedere il ricongiungimento: il possesso di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo dovrà essere determinato dal Ministero della salute.